

una prima vogliono in virtù del presente atto stabilire i patti e le condizioni, che regolano dovranno la loro futura unione, dichiarando anzi tutto di adottare il regime di tale giusta causa, e preseritto dal Codice Civile.

Questa parte ha sullodato Annunziata Pasciuta, volendo contribuire al buon decoro e sostegno del suddetto futuro matrimonio, costituisce in dote alla referita di lei figlia Margherita Saresè accettante per ora accettante il cumulo futuro sposo:

1<sup>a</sup> una spezzona di terra con otto olivi, sita in territorio di Nebiera, circoscriziona Piana Palazzetto dell'Esposizione, di circa are due e centiare trentasei, pari a circa mandelli due dell'abolita corda di canne mentidoro e palani due, e per quella estensione che risulta, confinante con terre di Giuseppe Tenu, con terre di Carmelo Tavormina, con terre di Giuseppe Carrana, del valore agli effetti della tassa di registro di lire cinquantata, notata nel catasto terreni di Nebiera all'art. 4557, sotto nome di Pasciuta Giovanna, vedova di Niccolò Giovanni, lit. H. N.º 275, coll'imponibile di L.

2<sup>a</sup> una casa terrena, sita in Nebiera, ora Termino, confinante con casa di Maria Saresè, con casa di Calogera Saresè, con casa di Sebastiano Saladino, ed occluso,

agli effetti della tassa di registro di lire cinquantata, notata nel catasto fabbricati di Nebiera all'art. 60 } L. 50  
sotto nome di Pasciuta Annunziata per Francesco, una Congruo }  
ritata da ora Giuseppe, equato al civico 23, coll'imp. di L. 1125. } 600  
3<sup>a</sup> tanti oggetti di biancheria stimati da un perito subito d'accordo del valore di lire mille, nonchè lire cento in denaro effettivo: quali oggetti di biancheria e denaro il comparente Serafino La Vecchia futuro sposo, dichiara d'avere già ricevuto, in ritama ampia e valida quietanza.

Dichiaro la dotante de i sopradescritti immobili numero soggetti alla feudoaria, e lo spezzone di terra anche all'annuo canone enfiteutico dovuto al sig. Duca di Perona: quali per il surriferito e carico della futura sposa, e per essa del futuro sposo dal giorno della celebrazione del matrimonio religioso e per ciò da tale giorno la prima marita ha proprietà e il possesso, il secondo l'amministrazione a norma di legge, per la parte di dotante sopra l'arrendamento, in veste e in ogni ussua ampia e valida made la medetta dotataria di lei figlia. Il futuro sposo promette e si obbliga di bene amministrare la superiore dote e di farne la restituzione, quando ne sarà il caso nei modi di legge, però non avendo egli beni capaci d'ipoteca, la futura

100